



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle	Direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco
Ai	Comandi dei vigili del fuoco
E, p.c. Alla	Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico
Alla	Direzione centrale per la formazione
Alla	Direzione centrale per le risorse umane
All'	Ufficio I – Gabinetto del Capo Dipartimento

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: Decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 – Indicazioni inerenti il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Con riferimento alle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernente "Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217" in materia di personale volontario (cfr art. 2, comma 1, lett. a) e art. 14, comma 2), e facendo seguito alle note della Direzione centrale per le risorse umane prot. n. 39798 del 5 luglio 2017, prot. n. 40338 del 7 luglio 2017 e prot. n. 41252 del 12 luglio 2017, si forniscono i seguenti indirizzi applicativi al fine di salvaguardare la piena operatività dei distaccamenti volontari che integrano il dispositivo di soccorso territoriale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

A) In relazione alla facoltà di scegliere, a domanda e in via alternativa, a quale dei due distinti elenchi essere iscritto, si precisa che il personale che presta servizio presso i distaccamenti volontari, quand'anche dovesse optare per l'iscrizione nell'elenco da istituirsi per le necessità delle strutture centrali e periferiche del Corpo, potrà continuare a svolgere la propria attività presso la sede volontaria di assegnazione fintanto che non verrà formalizzata la distinzione nei due elenchi previsti dal citato articolo 2 con contestuale soppressione dell'unico elenco attualmente tenuto presso i Comandi.

B) Nel confermare le indicazioni fornite da ultimo dalla Direzione centrale per le risorse umane, con nota prot. n. 41252 del 12 luglio 2017, si evidenzia, altresì, che non sussistono motivi ostativi all'avvio di corsi di formazione destinati al personale da impiegare presso i distaccamenti volontari.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

C) Si specifica che per l'iscrizione nell'elenco istituito per le necessità dei distaccamenti volontari, non occorre che il personale sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 2, del d.lgs. n. 97/2017, ossia anzianità di iscrizione di almeno tre anni negli elenchi attualmente in vigore e aver effettuato non meno di centoventi giorni di servizio.

D) Si ribadisce, infine, che le riserve concorsuali introdotte dal decreto legislativo indicato in oggetto a favore del personale volontario del Corpo nazionale si applicheranno, indistintamente, sia al personale volontario che confluirà nell'elenco ad esaurimento destinato alle esigenze delle strutture centrali e periferiche del Corpo sia al personale che sarà incluso nell'elenco dei volontari in servizio presso i distaccamenti.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)**